



COMUNE DI ALESSANDRIA

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 *ter* del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 23/10/2019

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 *ter* del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

In assenza di specifiche ulteriori norme concernenti l'argomento l'Ente ha deciso di dare piena attuazione di tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Per tributi locali si intendono tutti i tributi gestiti direttamente dall'Ente o da suoi Concessionari e più precisamente per tributi locali si intendono: tassa rifiuti, IMU, TASI, Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, Canone Occupazione Suolo Pubblico.

Nel caso di affidamento in concessione di tributi, il Concessionario coopererà con l'ufficio per dare attuazione del presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

Art.2
(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 250,00= (duecentocinquanta/00).

Art. 3
(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. L'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività ovvero subentri di attività, (emendamento) assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo massimo di 90 giorni. Qualora non ci fosse da parte degli interessati la manifestazione di regolarizzare la loro posizione (proposta) entro il predetto termine di novanta giorni, l'Amministrazione procederà alla revoca della licenza, autorizzazione o concessione.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica garanzia bancaria e/o assicurativa, sempre secondo le modalità previste dai regolamenti sopracitati, con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatto salvo il pagamento cumulativo entro la scadenza della rata successiva.

Art. 4
(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il Servizio preposto procede a richiedere al Servizio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento, complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al Servizio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione del Servizio richiedente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Art. 5

(Collaborazione tra i Servizi nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento i Servizi competenti e gli eventuali concessionari procedono a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 6

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato, si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.